682/21 Sentenza
n. 2430/20 R.G.
n. 778/21 Rep.
Oggetto: Risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA

GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

(Sezione Civile)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dr. **Roberto Pomanti**, Giudice di Pace in Perugia ha pronunciato la seguente

sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 2430/20 RG promosso con atto di citazione notificato il 03.09.20

da

[redacted] residente a S.llo Monte Cavallo 2 Parma ed elettivamente domiciliato in Parma Via Pesenti n. 2/A presso lo studio dell'Avv. Giovanni Artusi che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione ; **attore**

contro

Regione [redacted] con sede in Perugia in persona del Presidente pro tempore. della Giunta Regionale rappresentata e difesa per delega in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Luciano Ricci e con elezione di domicilio presso il medesimo (Servizio Avvocatura Regionale) Corso Vannucci 30 Perugia; **convenuta**

Oggetto:risarcimento danni

Conclusioni per l'attore: " come in atti "

Conclusioni per la convenuta : " come in atti "

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Giudice la Regione Umbria per vederla condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il 28.04.18 in Perugia lungo la E45 direzione Cesena–Perugia. Assumeva che nella circostanza la propria vettura Seat Leon tg Y953VR entrava in collisione con un capriolo che

repentinamente attraversava la strada, riportando in conseguenza danni quantificati in €. 1500,00; danni risarcibile secondo l'art. 2052 cc . All'udienza del 1611.20 si costituiva la Regione Umbria, nel merito contestando in fatto e diritto le avverse richieste.. Si dava quindi corso all'istruttoria con l'escussione dei testi ammessi alle udienze del 29.03.21e del 24.05.21 . La causa veniva tratta in decisione non in presenza secondo la normativa covid , previo deposito di note di trattazione e conclusive, all'udienza del 16.07.21. In linea di diritto va detto quanto segue. La L. 968/77 ha sancito la cessazione dell'appartenenza degli animali selvatici al genere delle "res nullius" per essere inclusi nel patrimoni indisponibile dello stato. Che il soggetto passivo sia la Regione lo si ricava agevolmente dal disposto dell' art.1 legge 11 febbraio 1992 n.157 : "le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge". La Regione Umbria , con proprie leggi 3/99 e 14/94 ha fatto proprie le norme e i principi espressi dal legislatore con la citata legge , assumendosi la titolarità e la responsabilità della materia. La legge n.157/92 all'articolo 9 ha provveduto a specificare e distribuire tra Regione e Provincia le attribuzioni e funzioni in materia, riconoscendo alla Regione le funzioni amministrative, di programmazione e coordinamento e compiti di orientamento e di controllo, alla Provincia solamente funzioni amministrative, incarichi di specificazione di tali funzioni, non potendosi configurare ulteriori funzioni delegate dalla Regione. La Regione, anche se abbia delegato i relativi poteri alla Provincia, rimane titolare di tali poteri e la delega deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante. In tal senso copiosamente si è espressa la SC tra l'altro con sentenze n. 21282/07 e n. 8953/08 secondo cui è obbligo della Regione provvedere ad approntare misure idonee per evitare che la fauna selvatica arrechi danni a cose o persone con la conseguenza che il suddetto Ente è obbligato a risarcire i danni a terzi causati da animali selvatici laddove il risarcimento non sia previsto da specifiche norme. Dei danni così provocati alla vettura dell'attore dovrà quindi rispondere, a parere di questo Giudice, la Regione Umbria quale proprietaria dell'animale selvatico. Prima facie potrebbe quindi

ritenersi applicabile, in virtù del sillogismo della proprietà che genera responsabilità (principio che trova una sua giustificazione nella teoria economica della distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi in capo al proprietario procurati dai beni medesimi) e secondo il principio " cuius commoda eius et incommoda", l'art. 2052 cc laddove lo stesso attribuisce responsabilità oggettiva al proprietario per i fatti lesivi che sono opera ed attitudine del comportamento dell'animale oggetto di appartenenza. Tuttavia secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale tale presunzione risulta in pratica inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A la quale sarà quindi tenuta a rispondere dei danni cagionati dalla fauna selvatica medesima in base al principio generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 cc, con la conseguente necessaria individuazione (in tema di onere probatorio) di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico. Orbene nel caso in esame l'espletata istruttoria non ha permesso di rilevare la sussistenza di elementi di colpa in capo alla convenuta , onere gravante sull'attore il quale avrebbe dovuto provare la sussistenza di un comportamento omissivo in relazione a specifici ed espressi interventi ad essa Amministrazione spettanti. Invero al di là della verifica dell'apposizione di idonea segnaletica indicante il pericolo di attraversamento di animali selvatici (per altro di esclusiva competenza dell'ente proprietario della strada) non sembra doversi né potersi esigere dalla P.A. alcun altro intervento. Non appare infatti possibile oggettivamente "perimetrare" tutte le strade con una recinzione atta ad impedire l'attraversamento della fauna. L'omissione in tal senso non può generare responsabilità seppur colposa in capo all'Ente. In tal senso infatti si è espressa la SC secondo cui "..non può costituire oggetto di obblighi giuridico ..la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi..". In astratto si potrebbe ipotizzare a carico della P.A. una condotta preventiva principalmente in tema di realizzazione di campagne di contenimento della proliferazione della fauna selvatica (programmi di abbattimento controllato) specificamente nelle zone ad alta concentrazione. Va osservato che nessuna prova è emersa

in merito alla circostanza che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici tali da costituire un serio pericolo per gli utenti della strada e quindi teatro di un numero di sinistri significativo. (il teste di parte attrice escussio infatti ha solo riferito in merito ai danni riportati dalla vettura). Né è risultato provato che la convenuta fosse a conoscenza della presenza di un numero eccessivo di animali e che quindi abbia omesso negligentemente di intervenire con abbattimenti specifici onde limitarne il numero. Parte convenuta dal canto suo ha provato tramite produzioni documentali e testimoniali (vedansi le dichiarazioni del teste [redacted]) di avere adottato le misure del caso attraverso la programmazione e l'esecuzione degli abbattimenti tramite l'ATC in relazione alla densità della popolazione animale, del rispetto delle percentuali stabilite ex lege e dell'incidenza dei sinistri stradali causati dalla fauna nei singoli tratti di strada. Tali valutazioni di diritto appaiono quindi assorbenti rispetto ai motivi di fatto circa la valutazione della dinamica del sinistro e della responsabilità o meno del conducente nella sua causazione. Il Giudice pertanto ritenuta non raggiunta la prova dei presupposti di cui all'art. 2043 cc per la risarcibilità del danno non può accogliere la domanda attorea. Stante la mancata pronuncia nel merito del sinistro e stante la complessità del caso appare equo compensare integralmente le spese di lite.

PQM

Il Giudice di Pace di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] residente a S.llo Monte Cavallo 2 Parma nei confronti della **Regione** [redacted] in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale così provvede :

- respinge la domanda attorea
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Perugia li 08.09.21

GIUDICE DI PACE DI PERUGIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20 SET. 2021
IL CANCELLIERE
(Fabiola Palomba)

Il Giudice di Pace
Avv. Roberto Pomanti